



# NEWSLETTER

marzo 2025



we plan  
ahead.

## STUDIO VITTONI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI DEI CONTI

-  Via Bogliette, 3/C - 10064 Pinerolo (TO)
-  [mailbox@studiovittone.com](mailto:mailbox@studiovittone.com)
-  0121 795036

# INDICE

<b>01</b>	Obbligo di Polizze Catastrofali entro il 31 marzo 2025	PAG. 1
<b>02</b>	Adesione al Regime del Ravvedimento Speciale (Sanatoria) per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale	PAG. 1
<b>03</b>	Scadenza invio delle Certificazioni Uniche (C.U.)	PAG. 2
<b>04</b>	PEC obbligatoria per gli amministratori delle società	PAG. 3
<b>05</b>	Codici ATECO 2025	PAG. 3
<b>06</b>	Impianti fotovoltaici e dati GSE nella precompilata 2025	PAG. 4
<b>07</b>	Rottamazione quater: riammissione entro il 30 aprile 2025	PAG. 4
<b>08</b>	Nuove regole per il riaddebito delle spese dei professionisti dal 2025	PAG. 5
<b>09</b>	Operatori sanitari e fatturazione elettronica	PAG. 5

## 01

### Obbligo di Polizze Catastrofali entro il 31 marzo 2025

Con il Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. "Decreto Milleproroghe") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, è stata posticipata di tre mesi la scadenza relativa all'obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro i rischi derivanti da eventi calamitosi. La scadenza, inizialmente prevista per il 31 dicembre 2024, è stata quindi ufficialmente prorogata al 31 marzo 2025.

L'obbligo, che era stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111 della L. 213/2023), è stato successivamente disciplinato dal decreto attuativo **D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025** e prevede che le imprese siano tenute a stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici (sismi, alluvioni e altri eventi naturali estremi) e riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con una stabile organizzazione in Italia iscritte al Registro delle Imprese.

Sono esclusi dall'obbligo le imprese agricole, per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofici meteorologici.

I beni assicurabili, richiamati dalla norma, sono le immobilizzazioni di cui all'art. 2424, comma a), sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, ovvero:

- terreni;
- fabbricati (compresi gli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento);
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.

La norma non richiama i c.d. "Altri beni", ovvero mobili e arredi, automezzi e macchine d'ufficio.

Resta fuori dall'obbligo assicurativo anche la categoria del magazzino, facente parte dell'attivo circolante.

Le sanzioni per il mancato adempimento non sono ancora chiaramente definite. Tuttavia, il comma 102 dell'art. 1 della L. 213/2023 stabilisce che l'assenza di una copertura assicurativa potrà comportare l'esclusione o la riduzione dell'accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, comprese quelle disposte a seguito di eventi calamitosi.

Le imprese hanno tempo fino al **31 marzo 2025** per stipulare la polizza in conformità con i nuovi requisiti normativi.

## 02

### Adesione al Regime del Ravvedimento Speciale (Sanatoria) per chi ha aderito al Concordato Preventivo Biennale

La Legge di conversione del D.L. 9.8.2024 n. 113 (c.d. "Decreto Omnibus") ha introdotto un "regime di ravvedimento" applicabile facoltativamente dai soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB). In particolare, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 e quelle di cui all'art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Si tratta quindi di una "sanatoria" che, pur non

avendo un'efficacia "tombale" (regolarizza infatti soltanto fattispecie derivanti da reddito d'impresa o lavoro autonomo) presenta elementi di forte interesse.

L'adesione al ravvedimento comporta infatti:

- la possibilità di regolarizzare le annualità ancora accertabili con un'imposta sostitutiva ridotta, evitando sanzioni e interessi elevati;
- la possibilità di rateizzare il pagamento con interessi calcolati al tasso legale;
- la certezza di definire la propria posizione fiscale senza il rischio di futuri accertamenti per le annualità interessate.

Per i soggetti in regime di trasparenza fiscale, il versamento delle sostitutive di IRPEF/IRES e addizionali può essere effettuato direttamente dalla società/associazione, oppure dai singoli soci o associati per la quota di loro competenza.

Il "regime di ravvedimento" è precluso se, prima del pagamento (in unica soluzione o della prima rata), sono già stati notificati processi verbali di constatazione (PVC) o schemi di atti di accertamento ovvero atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.

La scadenza per aderire al "regime di ravvedimento" è fissata al **31 marzo 2025**.

Ricordiamo che **possono accedere a tale regime i soggetti che:**

- **abbiano aderito al Concordato Preventivo Biennale ("CPB");**
- **abbiano applicato gli ISA per i periodi oggetto di sanatoria (2018-2022)**, escludendo di fatto i contribuenti in regime forfettario dalla platea dei soggetti che hanno la possibilità di accedere alla sanatoria.

## 03

### Scadenza invio delle Certificazioni Uniche (C.U.)

Si segnala che la scadenza per l'invio delle **Certificazioni Uniche (C.U.)** relative ai redditi 2024 è fissata per il mese di marzo 2025, ma con alcune distinzioni fondamentali:

- entro il **17 marzo 2025** vanno trasmesse le C.U. relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi. La scadenza originaria del 16 marzo slitta al giorno successivo in quanto cade di domenica;
- entro il **31 marzo 2025** vanno trasmesse le C.U. che contengono esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
- entro il **31 ottobre 2025** vanno trasmesse le C.U. contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

## 04

### PEC obbligatoria per gli amministratori delle società

Con la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 860), è stato introdotto l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2025, per tutti gli amministratori di società, siano esse di persone o di capitali, di dotarsi di una propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) da comunicare al Registro delle Imprese.

L'obbligo di dotazione di PEC ha come scopo principale quello di garantire una comunicazione ufficiale e sicura tra gli amministratori delle imprese e la Pubblica Amministrazione. Inoltre, mira a uniformare l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

Secondo quanto previsto dalla **nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) n. 43836 del 12 marzo 2025**, l'adempimento riguarda tutte le società costituite sia prima che dopo il 1° gennaio 2025 e dovrà essere completato entro il **30 giugno 2025**.

Secondo la stessa, l'obbligo di registrazione della PEC riguarda:

- **tutti gli amministratori**, siano essi persone fisiche o giuridiche, che formalmente detengano il potere di gestione e organizzazione della società;
- **i liquidatori della società**, indipendentemente dalla modalità di nomina (soci o giudice);
- **tutte le società di persone e di capitali**, mentre restano escluse le società semplici (salvo quelle agricole).

L'indirizzo PEC registrato deve essere personale e diverso da quello della società. In caso di mancata comunicazione, l'iter di iscrizione o di nomina di nuovi amministratori verrà sospeso dalla Camera di Commercio, con termine massimo di 30 giorni per la regolarizzazione.

## 05

### Codici ATECO 2025

A partire dal 1° aprile 2025 verrà adottata a livello amministrativo la nuova classificazione ATECO 2025, che sostituirà la classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.

I codici ATECO sono infatti adottati dall'ISTAT, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, con le Camere di Commercio e con gli altri enti che gestiscono le fonti amministrative sulle imprese, allo scopo di fornire una classificazione univoca delle attività economiche, sia a fini statistici che amministrativo-fiscali.

Tali codici vengono indicati dal contribuente negli atti, nelle dichiarazioni e nell'ambito degli altri adempimenti da porre in essere nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di comunicare il tipo di attività esercitata (ad es. dichiarazione di inizio/variazione attività, dichiarazione IVA annuale, Modello Redditi, etc.).

Inoltre, dal codice ATECO dipendono l'ISA da applicare e il coefficiente di redditività del regime forfettario di cui alla L. 190/2014.

L'ISTAT ha già reso disponibile una serie di strumenti utili per facilitare la transizione, tra cui la struttura ATECO 2025, la nota metodologica e una tavola di raccordo tra la nuova e la vecchia codifica precedentemente adottata. Questi strumenti sono accessibili online e consentono di confrontare i vecchi codici con i nuovi, facilitando il processo di ricodifica.

Ai fini amministrativi non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione; il processo di riclassificazione sarà infatti eseguito d'ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.

## **06** Impianti fotovoltaici e dati GSE nella precompilata 2025

Con il Decreto del MEF del 21 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2025, ai fini dell'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (730 o Redditi), il GSE dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo di ogni anno i dati relativi ai proventi erogati nell'anno solare precedente derivanti dalla cessione di energia da impianti fotovoltaici fino a 20 kW (servizio di "scambio sul posto").

Per quanto riguarda, invece, i benefici derivanti dal c.d. "ritiro dedicato" (tipico contratto di chi ha beneficiato del superbonus per gli impianti fotovoltaici) per la cessione parziale dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, le comunicazioni tra GSE e Agenzia delle Entrate avranno luogo a partire dai dati relativi al 2025, con prima scadenza 16 marzo 2026, e non saranno quindi disponibili nella dichiarazione precompilata del 2024.

Per ciò che riguarda quindi i risvolti operativi, da un lato per i proventi derivanti da "scambio sul posto", si avranno già i relativi dati disponibili nella propria dichiarazione precompilata relativa al 2024, mentre, per ciò che riguarda i benefici da c.d. "ritiro dedicato", la procedura per il reperimento dei dati da dichiarare (corrispettivi percepiti) prevederà la consultazione della propria area riservata sul sito del GSE dove sono riportate le fatture e i pagamenti.

## **07** Rottamazione quater: riammissione entro il 30 aprile 2025

Con la Legge 21 febbraio 2025, n. 15 è stata introdotta l'opportunità per i contribuenti decaduti dalla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. "Rottamazione-quater") di presentare istanza di riammissione entro il termine del 30 aprile 2025.

Chi fosse infatti decaduto dalla precedente definizione agevolata, a causa di mancato, ritardato o incompleto pagamento delle rate scadute entro il 31 dicembre 2024, può ora presentare una nuova domanda di riammissione entro il prossimo 30 aprile in modalità telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Successivamente, entro il 30 giugno 2025, riceverà una nuova comunicazione contenente l'importo complessivo delle somme dovute e il calendario dettagliato dei pagamenti.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure a rate (con un numero massimo di 10 rate) applicando un tasso di interesse annuo del 2%.

La presentazione della domanda di riammissione produrrà immediatamente effetti quali:

- la sospensione di eventuali obblighi di pagamento di rateizzazioni in corso fino alla scadenza della prima rata;
- la sospensione delle procedure esecutive e cautelari già in atto.

È importante sottolineare che questa opportunità riguarda esclusivamente i debiti già inclusi nel precedente piano di "Rottamazione-quater" e non include debiti successivi.

## 08

### Nuove regole per il riaddebito delle spese dei professionisti dal 2025

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 192 del 13 dicembre 2024 (c.d. "Decreto IRPEF-IRES") all'articolo 5 comma 1, dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti novità fiscali e previdenziali che riguardano la gestione delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.

In particolare, il rimborso analitico di spese sostenute direttamente dal professionista (come vitto, alloggio, viaggio e trasporto) non sarà più soggetto alla ritenuta d'acconto Irpef del 20%, diversamente da quanto avveniva fino al 2024. Tuttavia, continuerà a concorrere alla formazione della base imponibile IVA e sarà quindi soggetto all'applicazione dell'IVA.

Queste spese non saranno più deducibili ai fini Irpef per il professionista.

Sul fronte previdenziale, il rimborso analitico continuerà a rientrare nella base imponibile per il calcolo del contributo integrativo dovuto alla propria Cassa di previdenza professionale o alla gestione separata Inps.

Rimane invariato il trattamento dei rimborsi spese anticipati dal professionista in nome e per conto del committente (somme escluse ex art. 15 DPR 633/72), che restano esclusi da IVA, contributo previdenziale e imposte dirette.


Se il committente non dovesse rimborsare le spese addebitategli, per evitare che in capo all'esercente arti e professioni il costo resti, di fatto, indeducibile, viene introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito del reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.

## 09

### Operatori sanitari e fatturazione elettronica

Con la Legge 21 febbraio 2025, n. 15, il Legislatore ha esteso a tutto il 2025 la proroga del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (inizialmente previsto fino al 31 marzo 2025 dal Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202, c.d. "Decreto Milleproroghe").

Si segnala che ad oggi è al vaglio, con lo schema di D.Lgs correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 13 marzo 2025 e che ora dovrà attendere i pareri delle commissioni parlamentari, la possibilità che il divieto di fatturazione elettronica allo SdI per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria entri a regime e diventi quindi permanente.



Questo documento viene trasmesso da o per conto dello Studio Vittone.  
Le informazioni contenute sono rivolte esclusivamente al destinatario.  
È vietata qualsiasi revisione, utilizzo, divulgazione o distribuzione non autorizzata.